

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0461/2001

19 gennaio 2002

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'indice del costo del lavoro
(COM(2001) 418 – C5-0348/2001 – 2001/0166(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Miquel Mayol i Raynal

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	6

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 23 luglio 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 285 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indice del costo del lavoro (COM(2001) 418 - 2001/0166 (COD)).

Nella seduta del 3 settembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per i problemi economici e monetari per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (C5-0348/2001).

Nella riunione dell'11 settembre 2001 la commissione per i problemi economici e monetari ha nominato relatore Miquel Mayol i Raynal.

Nelle riunioni del 22 novembre 2001 e del 19 dicembre 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Philippe A.R. Herzog (vicepresidente e presidente f.f.), Miquel Mayol i Raynal (relatore), Alejandro Agag Longo, Hans Blokland, Hans Udo Bullmann, Ieke van den Burg (in sostituzione di Richard A. Balfé), Harald Ettl (in sostituzione di Peter William Skinner), Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Brice Hortefeux, Pierre Jonckheer, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Werner Konrad, Alain Lipietz, Astrid Lulling, Thomas Mann (in sostituzione di Karl von Wogau), Ioannis Marinou, Fernando Pérez Royo, John Purvis (in sostituzione di Jonathan Evans), Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Olle Schmidt, Charles Tannock, Marianne L.P. Thyssen e Bruno Trentin.

La commissione giuridica e per il mercato interno e la commissione per l'occupazione e gli affari sociali hanno deciso, rispettivamente in data 11 settembre e 12 settembre 2001, di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 19 dicembre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indice del costo del lavoro (COM(2001) 418 – C5-0348/2001 – 2001/0166(COD))

La proposta è approvata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indice del costo del lavoro (COM(2001) 418 – C5-0348/2001 – 2001/0166(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 418¹),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0348/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0461/2000),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. chiede che la proposta gli venga di nuovo presentata qualora la Commissione intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicata in GU.

MOTIVAZIONE

Base giuridica

La proposta di regolamento è basata sugli articoli 285, paragrafo 1 e 251 del trattato. Il primo paragrafo dell'articolo 285 fa riferimento ai dati statistici e dispone che "... *il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità*". Ai termini dell'articolo 251, la procedura da applicare è quella della codecisione.

Disamina e contenuto della proposta

La proposta della Commissione è determinata dalla constatazione che il costo del lavoro è considerato come una delle principali fonti potenziali d'inflazione, pertanto è importante fare in modo che le istituzioni europee responsabili dell'economia, dell'occupazione e del denaro dispongano di indici del costo del lavoro regolari e affidabili. Tali informazioni consentirebbero inoltre alla Banca centrale europea un miglior monitoraggio dell'inflazione e alle parti sociali di disporre di uno strumento da utilizzare in sede di contrattazione salariale.

Il vostro relatore non condivide l'opinione secondo la quale il costo del lavoro costituisce una delle principali fonti d'inflazione, e in realtà nella maggior parte dei casi gli aumenti salariali sono semplicemente la conseguenza dell'aumento del costo della vita. Ciononostante ritiene utile che l'Unione abbia a disposizione in tale settore dati statistici affidabili che consentono una valutazione migliore della sua situazione sociale ed economica.

Dal 1997 viene utilizzato, senza il supporto di una base giuridica, un indice del costo del lavoro (ICL) che è lungi dall'essere soddisfacente e a tutt'oggi l'assenza di informazioni affidabili nel settore viene considerata una vera e propria pecca. Ecco la ragione per la quale il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria (approvato dal Consiglio ECOFIN il 29 settembre 2000) ha incluso le statistiche congiunturali del costo del lavoro nel pacchetto di progetti di regolamenti da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio nel corso del 2001.

L'obiettivo della proposta è la determinazione di un quadro comune per quel che riguarda l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione degli indici del costo del lavoro comparabili (articolo 1); tale costo rappresenta il complesso delle spese trimestrali sostenute dai datori di lavoro per l'impiego della manodopera (articolo 2, paragrafo 2); i dati devono essere suddivisi per categoria economica (articolo 4, paragrafo 1) e vengono definiti quattro indici:

- costo totale;
- costo totale con esclusione delle gratifiche versate in modo non regolare;
- retribuzioni lorde;
- contributi sociali e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi versati per compensare i costi diretti del lavoro.

I dati per l'ICL vengono calcolati su base trimestrale (articolo 5, paragrafo 1); i dati vengono comunicati sotto forma di indice entro 70 giorni dalla fine del periodo di riferimento (articolo 6); i periodi di transizione non possono essere superiori a due anni a decorrere dalla sua data di

entrata in vigore (articolo 9, paragrafo 1); nell'applicazione del regolamento (anche per quel che riguarda le decisioni in materia di deroghe), la Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico operante sulla base della procedura del *comitato di gestione* (articolo 11); ogni due anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento, contenente una valutazione della qualità dei dati trasmessi.

Taluni elementi di riflessione

L'analisi del costo del lavoro è indubbiamente un elemento importante nella concezione delle politiche economiche, monetarie e occupazionali; il fondamento della proposta della Commissione non viene messo in discussione. Essa riveste un carattere prevalentemente tecnico principalmente per quel che concerne la determinazione dell'ICL e della formula per calcolarlo (allegato al regolamento). La scelta della procedura del comitato di gestione appare giustificata dalla pratica vigente nel settore.

Due aspetti meritano tuttavia di essere analizzati:

- l'eventualità di definire ulteriormente l'ICL attraverso la creazione di un indice separato per il costo totale con l'esclusione delle spese relative alla formazione professionale affrontate dai datori di lavoro,
- la possibilità di differire al 31 dicembre 2003 il primo termine per la presentazione della relazione di valutazione, per far sì che l'analisi sia basata su un periodo di funzionamento che tenga conto dell'eventuale periodo transitorio.

Quanto al primo punto, Eurostat dovrà verificarne la fattibilità in funzione della disponibilità dei dati. Per quel che riguarda la relazione di valutazione, è evidente che in caso di un numero elevato di deroghe, essa presenterà un carattere meramente temporaneo e si dovrà pertanto procedere, nel minor lasso di tempo possibile, all'elaborazione di una seconda relazione che contenga un'analisi che sia il più possibile completa.